IL MONITORE ECCLESIASTICO

Anno XLIX - Serie IV - Vol. V - Fasc. II - Febbraio 1924

SOMMARIO: **ATTI DELLA SANTA SEDE. Atti del S. P.** I. Breve d'indulgenze per la Lega Eucaristica per la pace, p. 34. II. Lettera su la "Storia dei Papi" di L. de Pastor, 36. - **S. C. del Concilio.** *Namurcen.* I. Circa l'astinenza quaresimale, 37. II. *Dioecesium N.* e *X.* Circa l'incardinazione, 38. - **S. Penitenzieria.** Indulgenza plenaria per una preghiera a Cristo Re, 41. — **CONSULTAZIONI.** Circa i funerali di «mezzo Capitolo», 42. — **QUESTIONI.** I. Impedimento di affinità, 48. - II. Del servizio corale, 49. - III. Professione temporanea, 51. - IV. Regiudicata, 51. - V. Suddelegazione matrimoniale, 52. — **QUESITI MINORI** (6-8), 53. — **GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA.** L'insegnamento religioso, 54. — **CRONACA ECCLESIASTICA** 60. — **RETTIFICA**, 64.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del S. P. Pio XI.

I.

Si indulgenzia la Lega Eucaristica per la pace di Cristo mediante la restaurazione del Regno di Cristo (1).

Breve. - PIUS PP. XI. - *Ad perpetuam rei memoriam.* — Post immanes teterrimi belli ruinas, quo universa exarsit Europa, dum adhuc, licet composito armorum strepitu, intestinae insident discordiae, mutuaeque inter gentes simultates supersunt, nihil antiquius Nobis est, pro christiani populi salute, quam ut in terris germana pax Christi instauretur. Quare non sine magna animi Nostri laetitia comperimus hac Alma in Urbe, in Patriarchali Basilica ad S. Mariae Majoris, canonice erectam fuisse piam fidelium societatem, cui titulus factus « *Pax Christi in Regno Christi* », sive « *Unio Eucharistica pro pace Christi per restaurationem Regni Christi* ». Finis huius Operis est pro pace mundi spiritualiter adlaborare, iuxta Evangelii spiritum et Romanorum Pontificum monita, potissimum singulari cultu erga SS. Eucharistiam, scilicet erga Divini amoris Sacramentum. Cum autem Eucharisticae istius Unionis Moderator enixis modo precibus nos flagitaverit ut adlectis dictam in piam Unionem fidelibus peculiares nonnullas indulgentias et gratias, de thesauro Ecclesiae nobis divinitus commisso, largiri dignaremur, Nos votis his, quae in tam frugiferi Operis bonum ac incrementum cedunt, ultro libenterque annuendum existimavimus. Quam ob rem, audito dilecto filio Nostro S. R. E. Cardinali Poenitentiario Majore, de omnipotentis Dei misericordia ac Beatorum Petri et Pauli, Apostolorum Eius, auctoritate confisi, omnibus et singulis fidelibus ex utroque sexu, qui dictam Eucharisticam Unionem in posterum

(1) La Segreteria del Comitato centrale, cui occorrerà dirigere la corrispondenza è in via Sicilia 215, Roma 25; ivi pure la Direzione del *Boll. mensile* « *Pax Christi in Regno Christi* ».

ingredientur, si die primo eorum ingressus, vel uno e septem diebus continuis immediate subsequentibus, ad cuiuscumque lubitum eligendo, sacramentali peccatorum confessione expiati, Eucharisticis se dapibus refecerint, *Plenariam*: et tam inscriptis, quam in posterum eadem in pia Unione inscribendis sociis, in cuiulisbet eorum mortis articulo, si vere poenitentes et confessi et SS.mae Eucharistiae refecti, vel, quatenus id facere nequiverint, nomen Jesu ore, si potuerint, sin minus corde devote invocaverint et mortem submisso animo, tamquam peccati stipendium, acceperint, vitamque obtulerint pro pace mundi firmanda Christique Regno provehendo, etiam *Plenariam;* denique iisdem nunc et in posterum similiter enunciata in pia Unione existentibus sodalibus, qui singulis annis Nativitatis D. N. Jesu Christi, Corporis Christi Domini et SS.mi Cordis Jesu festis diebus; feria quinta hebdomadae Majoris; item Conceptionis, Nativitatis, Annunciationis et Assumptionis B. M. Virginis Deiparae, festivitatibus; et die festo S. Francisci Assisiensis, memorati Operis coelestis Patroni, vel uno ex septem diebus continuis immediate respective sequentibus, ad arbitrium cuiusque pariter eligendo; nec non die designata, pro menstrua prece iuxta Unionis tabulas habenda; atque uno mensis die, dummodo per singulos dies, quovis idiomate, dummodo versio fidelis sit, iaculatoriam hanc precem recitaverint: « *Cuore Eucaristico di Gesù, fornace della divina carità, date la pace al mondo* », Sacramentali similiter confessione peccatorum expiati et Sanctissima Eucharistia refecti, propriam Unionis Ecclesiam, si extet in locis ubi degunt, secus quamvis Ecclesiam, sive quodvis sacellum visitent, ibique pro Christianorum Principum concordia, haeresum extirpatione, peccatorum conversione ac Sanctae Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effundant, quo die iniuncta pietatis opera impleant, identidem *Plenariam* omnium peccatorum suorum indulgentiam misericorditer in Domino concedimus et largimur. Praeterea iisdem nunc et in posterum existentibus Unionis enunciatae sociis, corde saltem contritis, quoties in designata Ecclesia ante Sanctissimum Sacramentum adorationis horam impleant, decem annos de numero poenalium: quoties vero, iuxta spiritum Unionis, pro pace mundi orent; quoties caritatis opus, vel obsequii actum erga Sacramentum peragant; vel actum mortificationis, vel actum pro pace animorum procuranda eliciant; denique quoties devote recitent invocationem: « *Regina Pacis, ora pro nobis* », toties iis de numero pariter poenalium, in forma Ecclesiae consueta, trecentos dies expungimus. Ad haec, ut Sacerdotes, qui huic Eucharisticae Unioni nomen suum dederint, peculiaribus muniantur in eiusdem Operis incrementum praesidiis, volumus ut ipsi, nunc et in posterum tam inscripti quam inscribendi, facultate polleant, dummodo rite sint ad Sacramentales confessiones excipiendas probati, benedicendi, servatis clausulis a S. Poenitentiaria

apponi solitis, quaevis pietatis obiecta, nempe Cruces, Crucifixos, sacra numismata, coronas precatorias et parvas D. N. J. Christi, Beatae Virginis Mariae et Sanctorum ex metallo statuas, iisque applicandi Indulgentias Apostolicas, quae numerantur in elencho edito die XVII m. Februarii anno MCMXXII; non exclusis, quod ad coronas precatorias, Indulgentiis illis, quae a Patribus Crucigeris nuncupantur. Impertiendi, unico Crucis signo, servatisque ritu ac formula praescriptis, benedictionem apostolicam fidelibus, cum adnexa plenaria indulgentia, in fine vel supplicationis triduanae vel spiritualium exercitationum, vel aliarum Sacrarum concionum, dummodo, saltem semel, intra spatium huiusmodi praedicationum, de pace unam orationem habuerint. Concedimus insuper iisdem Sacerdotibus in Unionem Eucharisticam inscriptis inscribendisque, Indultum Altaris privilegiati in suffragium animae pro qua inscriptus Sacerdos sacrum litaverit, septies in mense, dummodo saltem semel in anno idem Sacerdos iuxta Unionis finem Missam celebraverit. Sociis autem zelatoribus die ipsorum conventuum septem annos et quoties pro Operis propagatione quomodolibet, adlaborent, trecentos dies. Item sodalibus cuiusque gradus, ad Operis directionem pertinentibus, die eorum conventuum, septem annos; quoties vero propagandae opus quodvis impleant, trecentos relaxamus dies; et si Sacerdotes sint, ut supra iisdem Altaris privilegiati indultum, septies quovis mense, impertimur. Postremo sociis qui per ephemerides ad pii Operis propagationem incumbant, quoties pro eadem pia Unione provehenda scripserint, trecentos die expungimus; si vero habitualiter, pro eadem Unione, scripta, praelo impressa, in vulgus edant, servatis servandis, et dummodo rite iniuncta pietatis opera impleverint, semel in mense *Plenariam* indulgentiam uno, ad cuiusque ex iis arbitrium eligendo, die concedimus. Ut autem ad Christi pacem impetrandam, totius orbis fideles magis magisque excitentur, omnibus fidelibus ex utroque sexu quoties contrito corde et quocumque idiomate, dummodo versio fidelis sit, orationem, ut infra, recitent « ad impetrandam pacem et restaurationem regni Jesu Christi » : « *Domine Jesu Christe, qui dixisti Apostolis tuis*: « *pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis; non quomodo mundus dat ego do vobis* », *ne respicias peccata nostra sed merita tua; et concede omnibus famulis tuis, ut quos creavit Pater omnipotens atque gubernat, quosque Tu pretioso Sanguine redemisti et ad vitam aeternam destinasti, omnes alterutrum toto corde propter Te diligentes, cor unum fiant et perenni tua pace laetentur. Domine Jesu Christe, de quo cecinit Propheta*: « *Et adorabunt Eum omnes Reges terrae, omnes gentes servient Ei* », *regnum tuum ad genus humanum universum extende. Super omnes homines fidei tuae lumen immitte*; *a passionum illecebris vinculisque eos libera, atque ad caelestia dirige*; *et concede propitius, ut civitates nationesque per*

Immaculatam Sponsam tuam Ecclesiam Sanctam coniunctae, Beatissima Virgine Maria Regina Pacis intercedente, Tibi humillime famulentur; et ex omnibus linguis et populis unus existat chorus, qui, die ac nocte, Te laudet, Te benedicat, Te exaltet, o Rex gentium et dominator earum, o Princeps pacis, o saeculorum Rex immortalis. Amen », toties iis de numero poenalium in forma Ecclesiae consueta trecentos dies relaxamus. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris. Volumus autem ut praesentium Litterarum transumptis seu exemplis etiam impressis, manu alicuius Notarii publici subscriptis ac sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, quae adhiberetur ipsis praesentibus, si forent exhibitae vel ostensae. Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die XXV mensis Augusti, anno MCMXXIII, Pontificatus Nostri secundo.

P. Card. GASPARRI, *a Secretis Status.*

II.

Al comm. Ludovico barone De Pastor, ambasciatore d'Austria presso la S. Sede, autore della celebre « Storia dei Papi »: in occasione del suo 70° compleanno (1).

Lettera. - *Diletto figlio, salute e apostolica benedizione.* — Poichè, col termine di questo mese, ben vegeto di animo e di corpo, compirai il tuo 70° genetliaco, quanti ti furon discepoli o colleghi d'insegnamento nella Università di Innsbruck, si preparano, come abbiamo saputo, a dimostrarti solennemente la devozione e l'affetto di cui ti circondano; e in ciò si associeranno loro molti altri che ti ammirano e ti stimano grandemente. Potrebbe dunque mai essere che il Romano Pontefice, che Noi proprio, che nutriamo sì alta considerazione di te e dell'opera tua e che ti siamo amici da sì lunga data, abbiamo a tenerci in disparte o anche a restar secondi a chicchessia nel commemorare i tanti tuoi meriti? Sì, esaltino pure quanti ebbero ad ascoltare le tue lezioni in quell'insigne Ateneo, la tua somma cognizione della storia avvivata da sì geniale intuizione e da sì scrupoloso culto della verità; e reputino essi grande fortuna avere avuto per maestro nelle discipline storiche te, che instillasti loro pari metodo critico e pari culto del vero. Ma si lasci alla Sede Apostolica profittare di tale occasione per esaltare pubblicamente, per bocca Nostra, la tua principale e perfetta opera, qual'è la *Storia dei Papi*, e compiacersene di proprio diritto, come di cosa nutrita nel suo proprio seno: in quanto che fu proprio l'immortale Nostro antecessore Leone XIII che volle aperto per primo a te l'Archivio

(1) Nostra versione letterale dal latino.

Vaticano, donde traesti quasi infinita serie di documenti a ingemmare la tua narrazione. Tu poi, diletto figlio, arrecasti sì geniale intuito e sì larga ed eccellente cultura a tale impresa, che forse nessuno potè mai dirsi maggiormente atto e maggiormente preparato a simile fatica. Nella copiosa serie che fin qui pubblicasti di poderosi volumi, oltre che ad appoggiare qualunque asserto, anche di minima cosa, alla irrefragabile fede dei documenti, esamini minutamente con certa e sicura analisi le cagioni e gli effetti di ciascun evento storico, e qualora sorga in proposito questione o difficoltà alcuna, la spiani con giusta e sottile critica. E che dire delle incomparabili sintesi in cui condensi gli elementi specifici di ciascuna età storica, in modo da presentare dei quadri pieni di verità e di vita, tracciati con arte maestra? E non basta, poichè la stessa narrazione storica, ce la porgi così lucida e ornata di concetti e di frasi, da averne perfetti modelli, i quali svegliano insieme l'ammirazione e l'entusiasmo del lettore.

Or Noi non ignoriamo che, per le ricerche da te compite in quasi tutte le biblioteche e gli archivi d'Europa, la materia ti cresce di giorno in giorno siffattamente nelle mani che deve di gran lunga oltrepassarsi pel compimento dell'opera il numero dei volumi previsto in principio. Quale altro opportuno augurio possiamo dunque farti, diletto figlio, in sì fausta occasione, se non questo: che Iddio, di cui siamo Vicario, ti conservi lungamente in vita, con eguale, anzi ognor maggiore, freschezza di animo e di corpo, in guisa da poter compire tutta l'opera intrapresa? Tanto più che in quest'opera, quanto maggiormente procede, risplende di sempre più viva luce, nella restituita storica verità, la natura e l'efficacia divina della Chiesa. Sicchè prosegui con la tua indefessa alacrità nella faticosa ma saluberrima tua intrapresa, e sii certo che non ti mancherà nè il plauso Nostro, nè quello di tutti i buoni, nè la celeste rimunerazione. In cui auspicio, e a testimonio della speciale Nostra paterna benevolenza, ti inviamo, diletto figlio, l'apostolica benedizione.

Dato a Roma, presso san Pietro, l'8 gennaio 1924, anno secondo del Nostro Pontificato.

PIO PP. XI.

Sacra Congregazione del Concilio.

I.

Circa l'astinenza del sabato in quaresima, quanto ai forestieri, nei luoghi ove sia anticipata al mercoledì.

Namurcen. - *15 februarii 1924.* - Ill.me ac R.me Domine uti fr. In Congregatione Plenaria Emorum Patrum huius S. C. Concilii, habita

die 9 currentis mensis in Palatio Ap. Vaticano, propositum fuit hoc dubium:

An et qua die, tempore Quadragesimae, peregrini teneantur servare abstinentiam sabbati in locis ubi ex speciali dispositione Sanctae Sedis eadem abstinentia debet servari feria quarta.

Ipsi E.mi Patres huic dubio respondendum censuerunt:

Teneri alterutra die ad libitum, remoto tamen scandalo.

Hanc resolutionem SS. D. N. Pius PP. XI in audientia die 11 subsequenti infrascripto Secretario S. C. Concilii concessa dignatus est approbare et confirmare.

Dum haec Amplitudini Tuae communico quo par est obsequio me profiteor,

A. T.

uti fr.

D. Card. SBARRETTI, *Praef.*

† Iulius ep. tit. Lampsacen., *Secretarius.*

Namurcen 221

R.mo Episcopo 24

ANNOTAZIONE

Si osservi bene che nel caso non si dice che nelle diocesi di cui si parla, l'astinenza *possa* osservarsi il mercoledì invece del sabato, ma che *deve* così osservarsi: trattasi dunque d'una legge, non d'un privilegio particolare. Di qui la difficoltà; poichè, a norma del Codice, alle *leggi* particolari del luogo i forestieri per sè non son tenuti (c. 14 § 1, 2 e 3): donde sembrerebbe dedursi che nel caso i forestieri non son tenuti all'astinenza del mercoledì perchè legge particolare, e neppure a quella del sabato, che ivi non vige. Ma tal ragionamento sarebbe un proprio sofisma. Invero anche nel luogo vige la legge *generale*, che l'astinenza deve osservarsi in quaresima due volte la settimana, cioè, oltre il venerdì (comune ovunque), o il sabato (come è nei luoghi di diritto comune) o il mercoledì (come in luoghi di diritto particolare) e a tal legge son tenuti anche i forestieri (cf. c. 14 § 1). Dal non essere i forestieri obbligati alle leggi particolari, segue dunque soltanto che non son tenuti *per sè*, a osservarla il mercoledì invece del sabato, essendo questa appunto legge particolare, e che quindi *possono* ivi osservarla il sabato invece del mercoledì ecc. Diciamo *per sè*, poichè per *accidens*, specialmente per ragione di scandalo, possono essere obbligati anche i forestieri. Da tale semplice ragionamento sembra scaturita la presente risoluzione, che del resto era già confermata nella comune dottrina pur *ante Codicem* (cfr. Sanchez, *in decal.*, l. I, c. 12, n. 22; Lacroix, *Th. mor.*, l. III p. 2, n. 1271, Ballerini in nota al Gury, ed. 15, vol. I, n. 95, 7°).

II.

Circa una incardinazione. (Cfr. *A. A. S.*, XVI, 51).

Dioecesium N. et X. - *Incardinationis.* 10 marzo 1923. — Un giovane di nome Giuseppe, di una diocesi straniera, che chiameremo N. in età di 15 anni, si trasferì con la sua famiglia in Italia; dopo varie vicende, nel gennaio 1917 pensò di farsi sacerdote, e chiese al vescovo di origine, N, il permesso di incardinarsi ad una diocesi italiana, e l'ottenne con questa formula: « Nihil ex nostra parte obstare quominus « a quocumque catholico Antistite, cum Apostolica Sede communionem « habente, in albo sui cleri adscribi possis et, servatis servandis, ad « sacros Ordines promoveri; ea tamen conditione ut nullum inde in no- « stra dioecesi beneficium ecclesiasticum ex iure tibi deberi censeas », etc. Ammesso pertanto in un seminario regionale, quando venne il tempo di ricevere gli Ordini, nacque il dubbio circa l'Ordinario competente a dar le relative lettere dimissorie: fu interpellata la S. C. Concistoriale, che rispose: « Inveniat Episcopum benevolum receptorem ». Interpellati alcuni vescovi della regione cui provvede il seminario regionale, se ne trovò uno, quello di X, che si dichiarò pronto a lasciargli le dimissorie: e difatti glie le diede tanto per la tonsura e Ordini minori, quanto per gli Ordini sacri che il detto Giuseppe ricevette a titolo di patrimonio. Nelle dimissorie pel diaconato, il vescovo di X esplicitamente lo dichiara incardinato alla sua diocesi: *Tibi... e territorio N, huic nostrae dioecesi legitime incardinato, facultatem facimus, etc.*; ma di fatto Giuseppe, dopo ricevuto il sacerdozio, non dimorò nella detta diocesi X, in cui non ricevette nessun beneficio o ufficio ecclesiastico, bensì in altre diocesi, sempre però col *discessit* del vescovo X. Ora essendo nati alcuni dissensi, il sac. Giuseppe sostiene che non appartiene alla diocesi di X, ma alla sua nativa di N., e pertanto ha portata la sua causa dinanzi alla S. Congregazione del Concilio. La quale però gli ha dato torto, poichè nella plenaria del 10 marzo 1923 al dubbio: *Utrum sacerdos Iosephus *** pertineat ad dioecesim X* [in Italia] *an ad dioecesim N.* [estera] *in casu.* Gli E.mi Padri risposero: « *Affirmative* ad primam partem; *negative* ad alteram ».

Sarà bene riassumere la discussione di questo caso interessante e pratico. La pretesa del sac. Giuseppe si fondava su la tesi, che le lettere date dal vescovo N. nel 1917, fossero vere lettere *dimissorie*, in forza delle quali egli potesse essere ordinato da qualsiasi vescovo, ma sempre per la medesima diocesi N. Sebbene infatti l'ordinazione fosse seguita nel 1919, sotto l'impero del Codice, non per questo cessava l'effetto di tali lettere, poichè nel can. 963 è dichiarato espressamente:

Litterae dimissoriae, semel concessae, non exstinguuntur resoluto iure dantis. Per provare che fossero dimissorie, e non escardinative, adduceva che la escardinazione anche dei *laici*, in forza dei decreti della S. C. C., 20 luglio 1898 e 24 novembre 1906, doveva farsi non solo *in scriptis* e *ex iusta causa*, ma anche « *pro determinata dioecesi* » e inoltre non ottenevano il loro effetto se non dopo seguita l'incardinazione in tale determinata diocesi: ora nel caso è manifesto che le lettere non sono date ad altro *determinato* Ordinario, nè da lui sono state eseguite; e anzi in tali lettere v'è la clausola riguardante il non potere perciò (*inde*) affacciar pretese a benefici nella medesima diocesi di N., la quale clausola sarebbe ridicola una volta data con dette lettere l'escardinazione: chi chiede infatti di conseguir benefici nella diocesi da cui è stato escardinato? E infine, posto pure che Giuseppe sia stato escardinato dalla diocesi N., non si prova davvero che sia stato incardinato in quella di X, ove Giuseppe non ha posto mai piede, neppure per farvi un semplice giuramento, a norma della costit. *Speculatores*; dunque nella peggiore ipotesi il sacerdote in questione sarebbe ancora *vago*, e dovrebbe ascriversi a quella diocesi in cui prometterà rimanere per sempre.

Ma a ciò opponevasi: *a*) La escardinazione, o meglio *escorporazione* di *laici*, ignota nell'antico diritto, ebbe appena riconoscimento dal decreto 24 novembre 1906 e cessò con l'andata in vigore del Codice, dal maggio 1918: durante questo tempo, poi, non ebbe altro valore che d'un permesso *ad liceitatem* per essere incardinato o ordinato altrove, anche prima di aver conseguito i titoli di domicilio o di familiarità. Una volta poi ordinato il chierico, anche per la sola tonsura, non era più questione se si fosse o no ottenuta l'escorporazione, e se questa fosse o no stata fatta con le debite forme: appunto perchè era istituita *ad liceitatem, non ad validitatem.* Infatti il vescovo di origine non aveva alcun vero diritto in confronto a qualsiasi altro vescovo di ordinare un *laico*: ma tutt'al più una semplice convenienza: l'originarietà quanto all' ordinazione non derivava cioè dalla nascita, ma dalla tonsura. Ciò esprime elegantemente la presente risoluzione dicendo: *revera auctoritas Episcopi in nondum clericum nondum existebat actu, sed anticipatione quadam intelligebatur.*

b) Ciò posto: o le lettere del 1917 sono escardinatorie, e allora, una volta che Giuseppe ha ricevuto la tonsura con altre vere lettere dimissorie, poco importa se si sia seguita la forma voluta o no, nel conceder quelle; o sono, come meglio appare, semplici testimoniali, attestanti solo la idoneità di Giuseppe a essere altrove incardinato, e ordinato, non però a titolo di beneficio in diocesi di N., con la promessa implicita che il vescovo di N. a suo tempo concederà la vera escorporazione, e allora con l'andata in vigore del Codice che non richiede

più neppure *ad liceitatem* l'escorporazione per i laici, sono semplicemente antiquate e messe, diremo così, « fuori di corso ».

c) Resta dunque il solo fatto che Giuseppe nel 1919 fu tonsurato e poi ordinato con le lettere *dimissorie* del vescovo di X in Italia. Per determinare la rilevanza di questo fatto non c'è altro da fare che aprire il Codice al can. 111 § 2 « Per receptionem primae tonsurae « clericus adscribitur seu, ut aiunt, incardinatur dioecesi pro cuius « servitio promotus fuit ». Questo canone è assoluto, e non richiede altro che la destinazione al servizio di una data diocesi: la qual destinazione nel caso risulta chiara, dal fatto che il vescovo di X fu richiesto e si offrì di essere il *benevolus receptor* di Giuseppe. Ciò posto, l'effetto incardinativo della prima tonsura è così saldo, che a norma del can. 956, non v'è *più* bisogno di giuramento per confermare il proposito di restare in perpetuo nella diocesi, e non si può passare ad altre diocesi senza formale escardinazione e incardinazione (can. 112 e 969 §. 2).

d) Nè vale opporre che il sac. Giuseppe non acquistò domicilio nè prestò servizio nella diocesi di X: tutto ciò infatti deve seguire, non occorre che preceda, l'incardinazione di cui si parla; e d'altra parte, se stiamo non alla materialità del fatto, ma al puro diritto, nè l'uno nè l'altro manca nel caso; basta invero riflettere al fatto che Giuseppe, per rimanere materialmente fuori della diocesi di X, ha riconosciuto il bisogno di chiedere il permesso del vescovo, che difatti glie lo concede. E quanto al domicilio, atteso il modo e lo scopo con cui son costituiti in Italia i seminari *regionali*, deve dirsi che la dimora in essi ha lo stesso effetto giuridico che la dimora nel seminario *diocesano*; press'a poco come la sepoltura nel comune cimitero di una città, ha lo stesso valore giuridico che la sepoltura nel cimitero che dovrebbe circondare ognuna delle sue chiese parrocchiali (cfr. canone 1208).

Per tali ragioni giustamente fu risoluto come sopra.

Sacra Penitenzieria.

Rescritto di indulgenza plenaria per una preghiera a N. S. Gesù Cristo, Re universale. [Cfr. "Nouv. Rev. Theolog." févr. 1924, p. 118].

Testo. - « O Christ Iésus, je Vous reconnais pour Roi universel. Tout ce qui a été fait, a été créé pour Vous. Exercez sur moi tous vos droits.

« Ie renouvelle mes promesses de baptême, en renonçant à Satan, à ses pompes et à ses œuvres et je promets de vivre en bon chrétien.

Et tout particulièrement je m'engage à faire triompher selon mes moyens les droits de Dieu et de votre Église.

« Divin Cœur de Jésus, je vous offre mes pauvres actions pour obtenir que tous les cœurs reconnaissent votre Royauté sacrée, et que, ainsi, le Règne de votre paix s'établisse dans l'univers entier. Ainsi soit-il » (1).

Rescritto. - *Die 21 februarii 1923.* — SS.mus D.nus Noster D. Pius div. Prov. PP. XI in audientia infrascripto Cardinali Poenitentiario Maiori impertita benigne concessit plenariam indulgentiam semel in die suetis sub condicionibus lucrandam ab iis qui suprascriptam orationem recitaverint. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

L. ✠ S.

O. Card. Giorgi, *Poenit. Maior.*

S. Fagiolo, *S. P. Secretarius.*

CONSULTAZIONI

Circa i cosiddetti « funerali di mezzo Capitolo » e il preteso diritto funerario esclusivo di un Capitolo.

I. Il Capitolo della Cattedrale di A. ha una vertenza col Can. Parroco della medesima, il quale fin dal 1885, secondo un decreto del Vescovo di allora, ha il diritto agli associamenti funebri non capitolari, quando ne venisse richiesto dal popolo. Questo associamento nuovo a cui interveniva il Can. Parroco con i Beneficiati (qualificato *di mezzo Capitolo*) secondo opina il Capitolo, verrebbe a ledere i diritti di questo, che, a norma della di lui interpretazione della Bolla di erezione del Canonicato Parrocchiale, fra i diritti riservati al Capitolo, pone anche quello di associamento funebre.

(1) *In italiano:* « O Cristo Gesù, io Vi riconosco per Re universale. Tutto quello « che è stato fatto, per Voi è stato creato. Esercitate pure sovra di me tutti i vostri « diritti.

« Io rinnovo le mie promesse battesimali, rinunziando a Satana, alle sue pompe « e alle sue opere, e prometto di vivere da buon cristiano. E del tutto particolarmente « mi impegno a far trionfare secondo le mie forze i diritti di Dio e della vostra « Chiesa.

« Divin Cuore di Gesù, vi offro le mie povere azioni per ottenere che tutti « cuori riconoscano la vostra sacra Regalità, e che, in tal modo, il Regno della Vostra « pace si stabilisca in tutto il mondo. Così sia ».

Indulgenza plenaria una volta al giorno alle consuete condizioni: cioè confessione, Comunione, visita d'una Chiesa o pubblico oratorio ivi pregando per le intenzioni del Sommo Pontefice.

II. Il Capitolo, come dall'esposto, dal 1885 al 14 aprile 1918 (cioè per 33 anni e circa 1 mese prima della promulgazioze del nuovo *Codice del Diritto Canonico*) « conoscendo le misere condizioni economiche di quel Parroco e sapendo le rare richieste fatte per tale intervento, non fece atto di formale opposizione »: e per detta concessione Vescovile e per tolleranza del Capitolo, il Parroco percepiva per ogni accompagnamento lire 4,50 per pedaggio. Di tanto in tanto vi furono proteste in seno al Capitolo per « l'acquiescenza alla nuova consuetudine », ma la maggioranza capitolare non si allarmò fino a questi ultimi anni, quando vide la richiesta frequente dell'associamento funebre del *mezzo Capitolo* ed il conseguente abbandono del Capitolo stesso, che « nonostante una ben modesta tariffa », al dire del Capitolo, « non veniva invitato che rarissimamente ». Pensò allora di porre riparo alla dannosa tolleranza usata per tanti anni verso il Parroco e colse l'occasione della vacanza della Parocchia: questa vacò per la promozione a Decano (3ª Dignità del Capitolo) del Can. Parroco, il quale ne prese possesso conservando *interim* la reggenza della Parrocchia. Allora il Capitolo inibì a lui il diritto dell'associamento funebre in parola ed a meglio dire gli impedì la esclusività di detto esercizio deputando intanto un Canonico per turno ad esercitarlo. Il Canonico Parroco Reggente fece ricorso al Vescovo e questi ingiunse al Capitolo di depositare, fino a nuovo ordine, nella Curia Vescovile l'emolumento solito a percepirsi dal Parroco in detti associamenti.

III. Il Capitolo domanda:

1° che gli sia riconosciuto il privilegio del diritto esclusivo sugli associamenti funebri capitolari a norma dell'antica e costante consuetudine e della Bolla di erezione e venga così dichiarata illegittima la « pretensione » del Parroco;

2° che venga ordinato alla Curia locale il rimborso dei diritti e pedaggi trattenuti non essendo « equo che si nieghi la debita mercede al lavoro personale ».

IV. Poichè si parla di Bolla d'erezione è bene aver presente in linea preliminare di fatto che nel 16 marzo 1847, dopo la rinunzia alla Cura Parrocchiale fatta dal Vescovo, fu eretto nella Cattedrale di A. il Beneficio del Canonico Parrocchiale con Bolla di Pio IX: prima di quell'epoca la Cura Parrocchiale era *penes Episcopum*, che l'esercitava per mezzo di due Vicarî *ad nutum* e di un Canonico per la predicazione. Nella Bolla si legge: « Eique (Parocho) « subditarum enunciatam animarum curam persollicite gerere, cae- « teraque paroecialia munia obire ac per seipsum, ac pro eo impedito, per « alium ecclesiasticum idoneum virum eius sumptibus deputandum singulis « per annum festis diebus, qualibet contraria consuetudine non obstante, evan- « gelium et catholicae religionis rudimenta populo explanare debeat, relictis « prout nunc incertis favore dicti sacrarii, et sartis tectis manentibus sacris « Capituli iuribus, *privilegiis* ac oneribus, etiam perpetuo injungere et im- « ponere ».

V. Ciò prenotato e venendo direttamente alla questione fra Capitolo della Cattedrale di A. e Canonico Parroco della medesima, facciamo queste osservazioni per provare che il Capitolo non può pretendere il diritto in parola.

A) Tutto il nucleo della questione fra il Capitolo di A. ed il Canonico Parroco della medesima è posto in questo: « Il Capitolo vuole il diritto *esclusivo* sugli associamenti funebri Capitolari, e fonda questa esclusività sulla Bolla di erezione « e sull'antica e costante consuetudine » e perciò chiama illegittima « la pretensione » del Parroco negli associamenti di *mezzo Capitolo*. Si potrebbe a prima vista concedere al Capitolo il suo preteso diritto e fargli notare che prende un grosso equivoco; ed infatti, *quidquid sit* della giustizia di questo preteso diritto, pur tuttavia la « pretensione » del Parroco è legittima perchè la sua « pretensione » non è già negli associamenti funebri capitolari, ma negli « associamenti funebri non capitolari, quando ne venisse chiesto dal popolo ». Ma entriamo direttamente nella sostanza della questione, avuto riguardo che il Capitolo si sente danneggiato appunto da questi associamenti funebri non capitolari e perciò osserviamo. Qual'è la base ed il fondamento di questo preteso diritto esclusivo del Capitolo?

1° Non il diritto comune, che, come è naturale, dà al Parroco la esclusività sugli associamenti funebri come chiaramente si può dimostrare:

a) invero il Concilio di Trento nella Sess. 7, cap. 7 osservando che la Cura di anime era malamente gestita, volle che i Vescovi ne togliessero l'esercizio ai corpi morali e l'affidassero ad un individuo. Questo fu messo in pratica in varie forme: la più comune fu quella del Vicario Curato perpetuo da scegliersi dal corpo morale e d'approvarsi dal Vescovo senza concorso, altrove con il concorso; in altre diocesi fu affidata la cura a due o più membri del Capitolo. A ciò è consono il Canone 415, § 1: « Si Ecclesia Cathedralis aut « Collegialis simul sit paroecialis, relationes iuridicae inter Capitulum et Pa- « rochum reguntur normis quae sequuntur etc. » ed al § 2, n. 3: « Iusta funebria ad normam iuris peragenda non exclusa Missa exequiali, ad Capitulum pertinet *tantum* in casu quo agatur de funere alicuius dignitatis, vel « Canonici etiam Honorarii vel Beneficiarii ». Ed al Can. 462 fra le funzioni al Parroco riservate, sono al § 5: *Iusta funebria persolvere*. Il Can. 471, § 1: « Si Paroecia pleno iure fuerit unita domi religiosae, Ecclesiae Capitulari « vel alii personae morali, debet constitui Vicarius, qui actualem curam gerat « animarum, assignata eidem congrua fructuum portione arbitrio Episcopi » ed al § 4: « Ad Vicarium exclusive pertinet tota animarum cura cum omnibus « Parochorum iuribus et obligationibus ad normam Iuris communis et se- « cundum probata statuta dioecesana vel laudabiles consuetudines »;

b) la S. C. del Concilio nel 24 febbraio 1894 decise: « deputato in « aliquo loco Vicario Curato perpetuo, transit in illum totum et plenum exer- « citium curae actualis in quo nequit amplius se ingerere ille penes quem « remanet cura habitualis ad differentiam casus in quo Vicarius esset amo- « vibilis et non perpetuus ».

2° Può essere forse un privilegio? Il Capitolo si sforza di provare che sia un diritto fondato sul privilegio. Al Canone 63, § 1 si dice: « privilegia « acquiri possunt non solum per directam concessionem competentis aucto- « ritatis et per communicationem, sed etiam per legitimam consuetudinem « aut praescriptionem ». § 2: « Possessio centenaria vel immemorabilis inducit « praesumptionem concessi privilegii ». Ora nel caso proposto non vi è un privilegio:

a) non si può dare una presunzione di un concesso privilegio, perchè, non vi è una *possessio centenaria vel immemorabilis* essendo stata esercitata la Cura Parrocchiale di A. prima del 1847 dallo stesso Vescovo di A. per mezzo di due Vicarî *ad nutum* e di un Canonico per la predicazione;

b) non vi è una concessione della diretta autorità, perchè nella Bolla di erezione di Pio IX nel. 1847 si parla in modo generale: « relictis prout « nunc incertis favore dicti sacrarii, et sartis tectis manentibus sacris Ca- « pituli iuribus, *privilegiis*, ac oneribus etc. »; ove si vede chiaramente che nessuna menzione viene fatta in ispecie non solo di diritto sopra associamenti funebri, ma neanche di esclusivo diritto del Capitolo sopra i medesimi;

c) non vi è un privilegio *per communicationem* ossia *per extensionem*, perchè non risulta nel caso che questi associamenti funebri siano stati comunicati od estesi al Capitolo da altre persone od enti morali che già lo possedessero;

d) non vi è una legittima consuetudine (quindi non antica e costante), perchè la consuetudine ha forza di diritto, e quindi crea un privilegio, solo quando risponde rigorosamente a queste condizioni:

α) da parte del Superiore si richiede il consenso o espresso o tacito-interpretativo o legale (Canone 25: « Consuetudo in Ecclesia vim legis « a consensu competentis Superioris Ecclesiastici unice obtinet »). Ora manca ciò nel diritto preteso dal Capitolo di A., perchè un atto contrario (un decreto) del Vescovo *pro tempore* di A. nel 1885 dava al Canonico Parroco il diritto di associamenti funebri non capitolari. È naturale che questo Decreto deve essere stato la conseguenza logica e cronologica di atti frequenti già esercitati dal Parroco e di conflitti fra Capitolo e Parroco;

β) da parte del *soggetto* si richiede secondo il Can. 20: « Communitas « quae legis ecclesiasticae saltem recipiendae capax est, potest consuetudinem « inducere, quae vim legis obtineat ». Ora un Capitolo Cattedrale non può creare la consuetudine perfetta sugli associamenti funebri se non sia accettata dalla maggior parte del popolo con uniformità, pubblicamente e liberamente: ciò non si verifica nella questione nostra, in cui il popolo nella sua giusta mentalità religiosa può desiderare maggiore o minore numero di preti (o Canonici o non Canonici) o frati, ma vuole il Parroco all'associamento funebre dei suoi defunti;

γ) da parte dell'*oggetto* la consuetudine deve essere ragionevole: ora come mai un Capitolo può avanzare *esclusivo diritto* sugli associamenti funebri dei fedeli? Le famiglie colpite dalla sventura della perdita di un loro caro preferiscono chiamare all'associamento, quasi per atto doveroso di gratitudine e di deferenza, il Parroco che ha visitato il defunto durante la malattia, l'ha confortato e gli ha somministrato anche i sacramenti. È principio di diritto: *a quo viventes recipimus sacramenta, ob eo post mortem debemus recipere sepulturam.* È conforme anche a sana ragione ed alla disciplina ecclesiastica che il Parroco, il quale porta *onus diei et aestus*, non sia posto, con un diritto esclusivo del Capitolo, nel triste cimento di venir meno al suo dovere – *homines sumus errare possumus* – o trascurando le visite a tutti i malati o facendo ostruzionismo ai suoi Colleghi o consigliando di chiamare associamenti inferiori e non capitolari;

c) da parte del tempo la consuetudine ragionevole e legittima rimane prescritta (Can. 27, § 1) dopo uno spazio di 40 anni continui e completi. Nel caso nostro dopo 38 anni (dal 1847 al 1885) cioè nel 1885, il Vescovo *pro tempore* emette il decreto di cui abbiamo già parlato. Inoltre come abbiamo già dimostrato nessuna prova o documento a noi risulta, che anche nei 38 anni precedenti al 1885 sia stata la consuetudine continua e completa.

e) non vi è la prescrizione, sia per le ragioni enunziate, sia ancora perchè nel preteso diritto esclusivo del Capitolo di A., quantunque sia da supporsi la buona fede, il titolo presunto o colorato e l'oggetto possibile a prescriversi, mancano però gli altri due elementi per creare una prescrizione cioè il reale possesso continuato e tranquillo ed il tempo, come abbiamo già dimostrato.

B) Inoltre prova il nostro riassunto:

1° L'asserzione del Capitolo, che dice: « nel 1885 il Vescovo *pro tempore* emanò un decreto con cui concedeva al Canonico Parroco di poter prendere parte agli associamenti funebri non capitolari, quando venisse chiesto dal popolo ». A questo decreto il Capitolo non fece « atto formale di opposizione »:

a) « perchè conosceva le misere condizioni di quel Parroco »:

b) « perchè sapeva le rare richieste »;

c) « la maggioranza capitolare non si allarmò, fino al 1918 (dal 1885!) e soltanto " di tanto in tanto vi furono proteste (isolate) in seno al Capitolo per l'acquiescenza alla nuova consuetudine " ».

2° Contro l'agire del Capitolo, che nel 14 aprile 1918 inibiva al Reggente la Parrocchia Cattedrale, il diritto dell'associamento funebre e deputava un Canonico per turno, abbiamo l'ingiunzione del Vescovo al Capitolo « di depositare fino a nuovo ordine, nella Curia Vescovile l'emolumento solito a percepirsi dal Parroco... e la porzione spettante al Canonico associante... la porzione dei responsori e quel che dividesi fra i presenti ». A tutto questo il Capitolo si assoggetta.

3° La relazione del Vescovo, che contro il ricorso del Capitolo e favorevolmente al Canonico Parroco scrive: « La vertenza... sembra... in favore del Parroco, perchè non essendovi documenti di sorta nè in Capitolo, nè in Curia, nè in Archivio Parrocchiale, si deve presumere che vi sia stata una *convenzione tra le parti*, con intervento del Vescovo, sia pure verbale, per creare questo nuovo diritto parrocchiale, tanto più che se, come si afferma dal Capitolo, il Capitolo subì piuttosto che aderì ad un'imposizione lesiva dei suoi diritti, avrebbe dovuto almeno fare una protesta e conservarne memoria nel libro delle deliberazioni capitolari e non lasciare che il Parroco indisturbato se ne godesse per oltre 30 anni ».

VI. Quantunque ci pare che sia stato risposto esaurientemente anche alle ragioni esposte dal Capitolo, pur tuttavia altro è doveroso aggiungere partitamente.

1° Il Capitolo dice: « Esser illegale ed ingiusto il provvedimento del solo Vescovo, senza annuenza del Capitolo, di creare al Parroco un diritto di associamento funebre, che non aveva, nonchè contrario alla Bolla di erezione citata, perchè lesivo del diritto del Capitolo di poter andare agli as-

sociamenti funebri non dai singoli Canonici, ma solo in corpo. Il Capitolo non diede mai adesione positiva a tale atto ». Si risponde:

a) il provvedimento del Vescovo non fu solitario (senza l'annuenza del Capitolo) come abbiamo già provato antecedentemente; non fu illegale ed ingiusto perchè anche al Can. 415, § 4, abbiamo che « exorto tamen conflictu (fra « Parroco e Capitolo) quaestionem dirimat loci Ordinarius »;

b) questo provvedimento poi non è contrario alla Bolla di fondazione che non parla di associamenti funebri ed inoltre si riferisce ad una novità introdotta di comune consenso, come è da presumersi, senza toccare lo *statu quo ante*.

2° Si dice inoltre: « Il Capitolo si trova danneggiato sia finanziariamente perchè cadde in abbandono l'associamento dell'intero Capitolo; sia moralmente, perchè ridotto in ciò in istato di inferiorità di fronte a tutti gli altri Capitoli della regione, che non hanno mai concesso al Parroco tale *privilegio* ». Si risponde:

a) riguardo al danno economico è forse a dire il contrario, poichè anzi da ciò il Capitolo ne riceve un vantaggio; perchè se il Parroco percepisce cinque lire, il Capitolo per diritto di Croce ecc. ne incassa dieci o quindici per volta, ciò che perderebbe se domani si dovesse abolire il così detto *mezzo Capitolo* negli associamenti funebri. Che se realmente il Capitolo per questo diritto avesse subìto dei danni, allora più che mai (e lo avrebbe fatto ognuno) avrebbe dovuto, se non ricorrere alle superiori Autorità, protestare presso il Vescovo: ciò che non fece mai prima di ora;

b) riguardo poi all'asserito danno morale, anche ammesso per ipotesi che gli altri Capitoli della regione (asserzione gratuita e che non viene provata) non abbiano riconosciuto al Parroco il diritto dell'associamento funebre, domandiamo: quale danno morale e quale inferiorità subisce il Capitolo Cattedrale di A.? Vi sono tanti Capitoli di Roma e di tante Cattedrali del mondo, che non hanno il privilegio esclusivo, anzi neppure il diritto cumulativo dell'associamento funebre, e non per questo si sentono inferiori ad altri che lo avessero.

3° Il ricorso aggiunge: *cessante fine vel causa, cessat lex*; ora il fine di quel diritto contrastato era « aiutare economicamente il Parroco che versava in misere condizioni »; ma il Parroco ora non versa in misere condizioni, dunque cessa la legge e perciò il diritto. - Questo sillogismo è specioso ed *ad fucum faciendum*. Riguardo alla maggiore: è incompleta ed inesatta: il fine del Decreto fatto dal Vescovo *pro tempore* nel 1885 non deve essere stata la sola « condizione misera » del Parroco (ammessa dal Capitolo) perchè a questa si poteva ovviare anche in altre forme, ma:

a) per evitare attriti continui fra il Parroco ed il Capitolo;

b) per lasciare libertà al popolo;

c) per non obbligare le famiglie dei defunti a gravi spese.

Riguardo alla minore: il Parroco ora non versa in misere condizioni. Si risponde: se nel 1885 erano « misere le condizioni del Parroco », ora nel 1924 la congrua (precaria) di L. 2500 annue non è meno miserevole a provvedere ad un Parroco e ai poveri d'una Parrocchia che conta, a comune dichiarazione, circa 14.000 anime.

4° Il lamento del Capitolo contro il Vescovo attuale, per avere ingiunto a quello di depositare sino alla soluzione della vertenza, la parte spettante al Parroco negli associamenti funebri, non è giustificato, e la ragione è data dallo stesso Vescovo (nella lettera citata): « a ciò fui spinto dal contegno del Capitolo, il quale senza neanche interpellarmi (contro il Can. 415, § 4 citato) abolì questo diritto... disponendo che i Canonici prendessero parte per turno a tutti gli associamenti funebri ».

VII. Concludendo:

1° per sostenere i diritti del Parroco;

2° per evitare un danno maggiore al Capitolo;

3° per non dare luogo a lamenti da parte del popolo,

crediamo che al Capitolo della Cattedrale di A. non debba essere riconosciuto il diritto esclusivo sugli associamenti funebri capitolari e che quindi è legittimo il diritto del Parroco agli associamenti di mezzo Capitolo; ossia nel caso nulla debba innovarsi. *Nihil innovandum.*

A. G.-C.

QUESTIONI

I.

Circa l'impedimento di affinità.

L'affinità secondo il nuovo concetto del Codice (can. 97) ha luogo anche tra gli infedeli, in modo che duri anche *remoto fundamento*, dopo la conversione? Per esempio Tizio infedele sposa Tizia pure infedele: poi Tizia muore e Tizio si battezza. Può ora Tizio sposare Caia sorella di Tizio?

R. Com'è noto il can. 97 ha profondamente mutato il diritto prima vigente circa l'affinità: questa non sorge più dalla copula, sia coniugale che extra-coniugale, ma solo sorge dal matrimonio valido, anche non consumato. Dunque, *ovunque* siavi un matrimonio valido (e tutti i matrimonii si presumono validi finchè non si provi la nullità) si ha l'affinità; come anche prima si aveva l'affinità *ovunque* si avesse la copula (sia coniugale che extra-coniugale). Perciò, come prima, dalla copula *tra gli infedeli* sorgeva l'affinità, almeno in questo senso che l'infedele convertito non poteva sposare la consanguinea della sua moglie predefunta, così ora dal matrimonio tra gli infedeli segue che l'infedele convertito e battezzato non può sposare senza dispensa la consanguinea della sua moglie predefunta. Insomma sostituendo la parola *matrimonio* alla parola *copula* resta pienamente in vigore la risposta della S. C. del S. Officio, del 26 agosto 1891 « Affinitas quae in infidelitate contrahitur « ex (copula) non esse impedimentum pro matrimoniis quae in infidelitate « ineuntur; evadere tamen impedimentum pro matrimoniis quae ineuntur « post baptismum: *quo suscepto infideles fiunt subditi Ecclesiae eiusque pro-* « *inde legibus subsunt* ».

Ma si dirà: nel can. 97 si parla di matrimonio *rato*: « Affinitas oritur « ex matrimonio valido, sive *rato* tantum, sive *rato* et consummato ». Ora giusta il can. 1015 il matrimonio valido tra gli infedeli è soltanto *legittimo*, non rato, riservandosi esplicitamente la qualifica di *rato* al matrimonio tra *battezzati*: ecco le esplicite parole: « Matrimonium baptizatorum validum « dicitur *ratum*... *ratum* et consummatum. § 3. Matrimonium inter non bapti- « zatos valide celebratum dicitur legitimum ». Sembra dunque che l'affinità non abbia luogo tra gli infedeli. E così infatti conclude il Vermiersch (*Epit.* p. 90, n. 173) che esclude anzi l'affinità anche nel matrimonio tra un battezzato e un infedele.

Con tutto il dovuto rispetto, sembra a noi che questo sia proprio un « capere Codicem in sermone ». La mente del legislatore nel c. 97 appare evidentemente fermarsi più sul *valido* che non sul *rato*, menzionato *qui*, non già in opposizione al *legitimum* di cui al can. 1015, ma solo per comprendere anche il *non consummato*. Invero la legge ecclesiastica non cura dei singoli matrimonii degli infedeli prima della conversione di una parte almeno alla fede; nel qual caso però tratta i matrimonii degli infedeli con le stesse norme che adopra pei matrimonii dei fedeli, eccettuato il noto privilegio Paolino: non era dunque da attendersi, nel can. 97, una esplicita menzione del matrimonio legittimo, che già implicitamente vi vien compreso, in quanto è un matrimonio *valido*.

In altre parole, nel can. 97 non si muta la *natura* dell'affinità, solo se ne restringe la causa, escludendo la copula extra-coniugale, ossia anticipando, in certo modo, dal fatto al contratto che dà diritto al fatto. Se quindi, come sopra s'è visto, anche la copula extra-coniugale era capace di creare tra gli infedeli l'affinità e farne canonico impedimento (dopo il battesimo anche di una sola parte), come mai non avrà questa capacità il medesimo contratto matrimoniale, che la crea tra i fedeli? Ha forse l'affinità una speciale ed esclusiva relazione al matrimonio cristiano?

Nè vale opporre che con la morte di Tizia prima del battesimo di Tizio è cessato il matrimonio stesso che dà fondamento dell'affinità essendo notorio che l'*impedimento* di affinità resta sempre, anche *remoto fundamento*. Non resta essa infatti tra i fedeli, sciolto il matrimonio con la morte del coniuge? E anzi non avrebbe alcun senso l'impedimento di affinità se non in questo caso.

II.

Circa la consuetudine di calcolare il servizio corale a punti.

Si domanda se possa sostenersi dopo il Codice (c. 414) la consuetudine giusta la quale i corali non debbono altro che conseguire un certo numero di punti, ogni anno, oppure ogni mese o stagione. Per es. da novembre a tutto giugno, almeno 255 punti: da luglio a tutto ottobre 150; durante la quaresima 300 punti: i punti si fissano così: a mattutino 3, alle Lodi 1; a III, VI, IX, ciascuna 1 punto; a vespro 4 punti; a compieta 1; in tutto punti 17: nei *comuni* i punti si raddoppiano; e così pure se vi sono più Messe: per es. in un giorno di 3 messe, i punti saranno 25. Ad ogni punto di meno dei prescritti, corrisponde pei canonici la multa di c.mi 25; pei beneficiati, di c.mi 5.

R. Il can. 414 dice chiaramente: « Omnes et singuli qui chorale beneficium « obtinent, tenentur in ipso choro divina officio persolvere *singulis diebus*, nisi « servitium *per turnum* a Sede Apostolica aut fundationis legibus fuerit indul« tum ». Dunque si ha solo permessa (*et quidem* nei *due* soli casi tassativamente indicati) l'eccezione del servizio per turno, cioè per *mediaria* o *terziaria etc.*: vale a dire sempre in guisa tale che *ogni giorno* si abbia un *determinato numero* di persone obbligate a intervenire: e ciò è troppo elementarmente necessario perchè possa sussistere il servizio divino. Ora appunto questo si desidera in primo luogo nel sistema proposto, poichè (eccettuate forse certe feste) nessuno è obbligato a intervenire in certi giorni e determinate ore, bastando che in giorni e ore ad arbitrio, si raggiunga un determinato *minimum* di punti. Certo nulla vieta che invece di puntare le assenze si segnino le presenze (sebbene ciò deponga ben poco a favore della diligenza dei capitolari) poichè segnare i soli presenti, per aggiudicar loro le distribuzioni e già escludere gli assenti; ma ripugna certamente lasciar libero chiunque di essere *quandocumquè* assente. Omettiamo che nell'esempio proposto la tolleranza delle assenze è eccessiva (i 710 punti *annui* possono ottenersi con meno di 40 giorni di servizio!) anche concesso che le assenze tollerate potessero appena uguagliare i tre mesi di vacanza, anche ammesso che il numero dei punti fosse prescritto per *ogni mese* e non per tempi così lunghi, sempre seguirebbe, specie nei capitoli a turno di mediaria o terziaria, che con 10 o al massimo 15 giorni di servizio al mese, si potrebbe sempre ottenere il numero dei punti necessari, anche disertando *tutti* il coro in determinati tempi: per es. prestato servizio durante il tempo di Passione, tutti potrebbero disertare il coro dopo Pasqua: in estate si potrebbero accordare per cumulare il servizio nei primi 10 giorni del mese e negli ultimi 10 del successivo, e disertare tutti il coro nel tempo intermedio!

E non basta: ogni canonico potrebbe scegliere ogni giorno le ore dell'ufficio a lui comode, disertando le altre. Ognun vede in pratica quante assurdità sorgerebbero! Ma fermiamoci anche ai soli canoni; il c. 416 evidentemente esclude dal proposto metodo il servizio d'altare, che va fatto *per turno*; il c. 418 § 2 vieta che « uno eodemque tempore capitulares *ultra tertiam partem* absint », e si è visto sopra che il metodo proposto autorizzerebbe anche la *metà* dei canonici anzi con un po' d'ingegno anche *tutti* a disertare il coro in non poche occasioni; neppure si vede come potrebbe applicarsi il can. 419 circa la sostituzione, essendo ciascuno astretto o non astretto al coro secondo la sufficienza dei punti acquistati; e sarebbe del pari inutile che al c. 426 il legislatore abbia elencato i casi in cui i corali *ita excusantur a choro ut percipiant fructus praebendae ac distributiones*, per es. nei giorni di esercizi, di infermità etc., poichè col metodo proposto i giorni di assenza non calcolabile sarebbero quasi *ad lubitum*. È chiaro dunque che la consuetudine in parola non può sostenersi nel diritto del Codice.

E può anche dichiararsi che non poteva neppure sostenersi nel diritto anteriore, poichè anche in esso si insegnava comunemente su l'autorità del c. 1 in *Clement* III, 14, che neppure il Vescovo poteva permettere che non tutte le ore canoniche si cantassero in coro, il che sarebbe invece un effetto quasi immediato del metodo proposto; anzi anche per le vacanze conciliari era prescritto

appunto a tal uopo, che non si potessero prendere tutte insieme, ma rimanesse sempre un congruo numero ai corali per soddisfare l'ufficiatura quotidiana. Ogni consuetudine in contrario era dunque manifesta corruttela di diritto, per la quale vano sarebbe appellarsi al can. 5.

III.

Circa la proroga della professione temporanea.

Qualora la prima professione, a norma del can. 574 § 1, sia stata non di tre anni, ma di quattro o cinque, perchè « *aetas ad perpetuam professionem longius distabat* », la prorogazione posteriore può essere di un altro triennio, oppure di quel solo numero di anni (uno o due) che computato con gli anni della prima professione, non superi il sessennio? In altre parole il termine *ad aliud triennium*, di cui al § 2 del detto canone si applica a tutte le due parti del § 1 che precede, oppure alla sola prima parte?

A noi sembra che basti osservare le precise parole del § 2 *Hoc tempus* per risolvere la questione in senso affermativo: infatti in caso contrario il legislatore avrebbe detto *Hoc triennium*. È vero che la frase « non tamen ultra *aliud* triennium » sembrerebbe presupporre che sia preceduto appunto un primo *triennium;* ma questa presupposizione non è necessaria, capitando spesso di vedere prorogati rescritti p. es. quinquennali, con la clausola « non tamen ultra *aliud* biennium », cioè con l'aggiunta di un *altro tempo* che non può superare il biennio. D'altra parte se si volesse restringere il § 2 alla sola prima parte « ad triennium valituram » del § 1 che precede, conseguirebbe che il legislatore avrebbe provveduto solo al caso ordinario, non al caso pur da lui contemplato nella seconda parte, nel quale l'età richiede necessariamente la professione *ad longius tempus*. Il senso è dunque che « Hoc tempus, quod in « casibus ordinariis est triennium, in casibus extraordinariis nondum adeptae « aetatis est longius triennio, Superior potest prorogare ad aliud triennium, « sed non ultra ».

Ma si dirà che tale interpretazione urta con la mente del Codice di non permettere una prova di voti semplici più lunga del sessennio (cfr. le Norme della S. C. dei VV. e RR. n. 103 e 104), mentre nel senso da noi proposto si darebbe anche sette e anche otto anni, in guisa che una giovane p. es. potrebbe esser rinviata dopo ben dieci anni di vita religiosa (2 di noviziato e 8 di voti semplici) con condizioni cioè di non poter più provvedere ai suoi casi. Nella fatta ipotesi invero il rinvio non avverrebbe oltre un triennio dopo l'età necessaria per la professione perpetua, ch'è di 21 anni; quindi non mai oltre i 24 anni che non è certo tale età da non poter più vivere fuori del chiostro.

IV.

Circa la regiudicata nel diritto anteriore al Codice.

Il can. 1902 stabilisce che « res iudicata habetur *duplici* sententia conformi ». Si domanda se questo canone sia innovativo di fronte al diritto comune anteriore; e la domanda non è priva di interesse pratico. Infatti in alcune

nazioni si aveva la norma che occorressero non due, ma tre sentenze conformi; ove questa norma non è sorretta da alcun privilegio positivo o concordatario, si dovrebbe quindi necessariamente cambiare, adottando il diritto comune ora vigente.

R. Il diritto anteriore al Codice su questo punto non può esser più chiaro: erano permessi *due appelli*, quindi è chiaro che occorrevano tre sentenze conformi per la regiudicata; cfr. c. 39 *de appell.* II, 28: *cum secundum iura ei licuerit bis* in *eadem causa appellare;* c. 65 ibid: « *non potuisse de iure tertio appellare* »; Clem. I *de sent. et reiud.* II, 11: *qui tres contra se sententias reportavit ad agendum nullatenus admittatur* ». Errava dunque per una svista il Santi II[4] p. 245 e ha indotto alcuni altri in errore, ove scrive « nemini ter « appellare licet, *videlicet duplex sententia conformis transit in rem iudica-* « *tam* » essendo manifesto che se non *ter* ma *bis* appellare licet, occorrono non due, ma tre conformi. Egli si corregge del resto poco dopo, ove scrive che « si quis praeter sententiam primae instantiae, alias duas habuit adversas » non può più agire. Veggasi in questo senso il card. Lega *de iud.* t. II, n. 632, 4° e il Werrnz, *Ius decr.*, v, n. 693, VI, e per risalire più oltre, il Reiffenstuel, l. II, tit. 28, n. 319; Pirhing, eod., n. 125; Schmalzgrueber, eod. n. 5; Scaccia, *de sent. et re iud.* gloss. XIV quest. II.; Devoti, *ius. can. univ.*, l. II, tit. 28, § 13 « De numero appellationum iure cautum est ut in eadem lite eadem de re « *tertio* provocare non liceat. Si duo iudicia dirimere litem nequeunt, tertium « controversiae finem imponit. Tres autem concordes sententiae requiruntur. « Nam qui bis vicit, tertio victus ipse quoque bis appellare potest, atque in « eadem causa augetur atque amplificatur numerus appellationum, licet eadem « persona bis tantum provocare potest ».

Dunque il diritto canonico comune *ante Codicem* portava la necessità di tre sentenze per la regiudicata; il Codice col can. cit. ha generalmente ristretto la necessità a due conformi (diciamo generalmente, perchè il difensore del vincolo *può* appellare anche in questo caso, c. 1987), e ciò giustamente, terminandosi così tutte le cause in terza istanza (entro un massimo di 4 anni) mentre prima spesso occorreva la 5ª, (che poteva significare 10 e più anni di lite). Se pertanto il diritto delle tre sentenze conformi si fonda su qualche *altro* titolo positivo conservato dal Codice, come concordato o privilegio, esso può restare; altrimenti deve mutarsi com'è mutato il diritto comune.

V.

Circa la facoltà di suddelegare pel matrimonio.

Nel vol. XXXIV p. 341 trattandosi incidentalmente la questione se i nostri vice-parroci possono subdelegare per un particolare matrimonio, si rispondeva in linea di principio negativamente solo deducendo, dalla risposta della Commissione Pont. che si stava commentando che la facoltà di subdelegare si intendeva concessa a *iure* in casi urgenti e imprevedibili. Ma sembra giustissima l'osservazione contraria che fa il Fanfani, nel *De iure parochorum*, p. 292, *c*) che il vicario cooperatore ha già dal can. 476 § 6 la piena facoltà parrocchiale, quando non sia altrimenti limitata. Che ne pensa il *Monitore*?

R. Si tratta chiaramente di due questioni diversissime. Quando si domanda se il vicario cooperatore può subdelegare per un singolo caso, *inscio*, e magari *nolente, parocho*, si *suppone* già che la potestà generale di cui al can. 476 sia stata o dai sinodi, o dal mandato del vescovo o dalla commissione del parroco limitata, nel senso che egli non abbia se non la *delegazione generale*, di cui al can. 1096 § 1. *In tale ipotesi* la risposta affermativa non avrebbe altra base che il can. 199 § 3 *potestas delegata ad universitatem negotiorum potest in singulis casibus subdelegari* base che noi riteniamo ancora insufficiente, come già a suo tempo la riteneva il Gasparri, *de matr.* II, 914 in quanto che l'assistenza al matrimonio non è una *potestas*, ma un nudo ministero che non può subdelegarsi, (ib., 989) e in quanto che al can. 1095 § 2 è stabilito che tale *licenza* possono darla solo l'Ordinario e il *parroco*, nella qual locuzione giusta il can. 451 § 2, 2° possono rientrare i vicari parocchiali solo « si plena *potestate* paroeciali sint praediti » mentre nella fatta ipotesi non si avrebbe tale *plena potestas* neppure quanto ai soli matrimonii, ma puramente una *delegatio generalis ad adsistentiam.*

L'argomentazione del P. Fanfani procede invece benissimo nella ipotesi contraria in cui tanto i sinodi, quanto il mandato del vescovo, e la commissione del parroco, lascino *libera potestas* al vice-parroco quanto alla materia matrimoniale, (il che *da noi* ben raramente si verifica: appena, se non erriamo, in alcune parrocchie del Friuli, ove il vice-parroco costituito per una sola parte della parrocchia remota dal centro [cfr. 476 § 2] ha in essa la *plena potestas paroecialis*). Allora il vice-parroco procede davvero *ratione officii* e non *delegationis* e può meramente dare la licenza a chi vuole, come il *parochus* di cui al can. 1095 § 2 coll. can. 451 § 2, 2°.

Ad ogni modo questa discussione può utilmente mettere in rilievo l'importante cambiamento che il Codice ha fatto quanto alla condizione giuridica del vice-parroco: prima tutto dipendeva dall'arbitrio del parroco, poichè non avendo il vice-parroco per sè alcuna facoltà dal diritto, doveva in certo modo esserne *rivestito* dal parroco nei singoli punti, per via di mera commissione; ora invece il vice-parroco ha dal diritto tutte le facoltà parrocchiali, *ratione officii*, e solo può esserne *spogliato* nei singoli punti, con limitazioni o disposizioni positive, del parroco o del vescovo, sia con mandati particolari sia per gli statuti diocesani. Almeno giuridicamente il cambiamento è non solo importante ma totale, come ognuno facilmente intende.

QUESITI MINORI

6. – L'impedimento di affinità rimane anche se il fondamento *corruit ab extrinseco*, vale a dire nel caso di dispensa dal matrimonio *rato et non consummato?*

R. Certamente: in tal caso cessa il matrimonio, come cessa per la morte; ma l'effetto rimane, cioè persevera l'impedimento d'affinità come persevera dopo sciolto il matrimonio la morte del coniuge. Si ricordi come si rispondeva prima del Codice, nel caso di pubblica onestà.

7. - In quelle religioni ove il « Maestro dei novizi » *non è altro* che il loro Direttore e Padre spirituale, senza avere alcun grado di superiorità nella casa, neppure quanto alla disciplina o agli studi, riservata al « Rettore del noviziato », può ascoltare ordinariamente le confessioni dei novizi, non ostante il can. 891?

R. Crediamo che lo possa: la *lettera* del canone sembrerebbe a prima vista contraria; ma lo spirito dimostrato sufficientemente dalla sequela « Magister novitiorum, *Superior* Seminarii collegiive » e meglio ancora dall'immediato seguire del can. 891 al can. 890 che vieta semplicemente l'uso delle notizie avute in confessione « ad exteriorem gubernationem », autorizza, *nel caso*, a considerare il « Maestro dei novizi » come tale semplicemente di nome, mentre in realtà non è che il *Padre spirituale*, al quale senza manifesta contraddizione, non potrebbe vietarsi di ascoltare le confessioni. In tal caso però occorre che il « Maestro dei novizi » sia escluso da qualsiasi votazione che possa interessare il novizio, precisamente com'è stabilito del Padre spirituale nei Seminari, col can. 1361 § 3, e anzi s'astenga dal riferire ai Superiori su la condotta dei novizi. Beninteso si dovrà poi lasciare anche ai novizi la libertà garantita p. es. dai can. 519 e 566 § 2.

8. - Nel nostro Sinodo si è novellamente sanzionato il divieto ai parroci di non procedere al matrimonio senza prima trasmettere il processicolo al Vicario foraneo e attenderne il *Contrahatur*. Non è ciò contrario al Codice, can. 1031 § 3?

R. No davvero: il can. citato dice soltanto che il Parroco ha fatto l'ufficio suo e, per quanto è in lui, il matrimonio può celebrarsi o meglio che « matrimonium a parocho impediri nequit ». Invece non troviamo in alcun luogo del Codice la proibizione al Vescovo di sancire, ben s'intende, *ad meram liceitatem*, una norma consimile; vuol dire però che ogni adeguata causa positivamente dimostrabile, esimerà dall'osservarla, non dovendo tale divieto procrastinare di troppo la celebrazione del matrimonio.

NOTE DI GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA

Per l'insegnamento religioso.

Come è già noto, per disposizioni governative, coll'anno scolastico in corso la religione entra a far parte delle materie obbligatorie nella scuola elementare. Sarà utile aver presente quanto i nuovi ordinamenti prescrivono a questo riguardo:

Il **Regio decreto del 1° ottobre 1923, n. 2185** (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 ottobre 1923, n. 250) che contiene l'« Ordinamento dei gradi scolastici e dei programmi didattici della scuola elementare » stabilisce all'art. 3:

« A fondamento e coronamento della istruzione elementare in ogni suo « grado è posto l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ri- « cevuta nella tradizione cattolica.

« All'istruzione religiosa sarà provveduto, nei giorni e nelle ore stabilite « a norma del regolamento, per mezzo di insegnanti delle classi, i quali siano « riputati idonei a questo ufficio e lo accettino, o di altre persone la cui ido- « neità sia riconosciuta dal R. Provveditore agli studi, sentito il Consiglio Sco- « lastico. Per la idoneità ad impartire l'istruzione religiosa così dei maestri « come delle altre persone il R. Provveditore si atterrà al conforme parere della « competente autorità ecclesiastica.

« Sono esentati dall'istruzione religiosa nella scuola i fanciulli i cui ge- « nitori dichiarano di volervi provvedere personalmente ».

L'**Ordinanza ministeriale 11 novembre 1923** pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero dell'istruzione pubblica, p. 4594, viene a disciplinare in linea sommaria gli orari, i programmi e le prescrizioni didattiche in applicazione del suaccennato R. decreto.

Per quanto riguarda l'orario detta ordinanza dispone che per l'insegnamento della Religione siano assegnate settimanalmente: un'ora per la classe preparatoria; un'ora e mezza per la 1ª e 2ª classe; due ore per la 3ª, 4ª e 5ª e per le classi integrative.

Nei *Chiarimenti relativi all'orario* (p. 4594) al § 1 si legge questa nota: Alla Religione, che la legge considera fondamento e coronamento degli studi elementari, si fa un posto notevole in molti insegnamenti, in quanto essa li investe necessariamente col suo spirito. Il programma di canto prescrive canti religiosi; quello di italiano offre frequenti occasioni per ricordare ed esaltare eroi della fede; quello di occupazioni intellettuali ricreatrici indica come elementi dei *racconti del maestro* anche motivi religiosi; nè occorre dire quanta parte dell'insegnamento di storia sia dedicata a figure ed avvenimenti importanti per la cultura religiosa.

Perciò le ore *speciali* dedicate alla Religione non sono molte, e devono essere destinate alla meditazione degli argomenti indicati nel programma speciale, i quali sono come il punto di concentrazione di tutti gli elementi di cultura sparsi nei vari insegnamenti.

In ogni classe, fra gli « arredi della scuola », è prescritto in primo luogo il Crocifisso (p. 4622 e 4624).

Il programma della *Religione* così è descritto (p. 4595):

Classi preparatorie: 1. Le preghiere più semplici. 2. Brevi e facili canti religiosi.

Classe 1ª elementare: 1. Breve canto religioso all'inizio della giornata scolastica, subito dopo la rivista della pulizia personale degli scolari e della pulizia dell'aula scolastica. 2. Conversazione di religione. 3. Apprendimento delle preghiere fondamentali. 4. Brevi e chiare sentenze ed episodi di immediata significazione, ricavati dalle Scritture e segnatamente dai Vangeli.

Classe 2ª elementare: 1. (Come per la classe precedente). 2. Brevi lezioni sulle preghiere apprese in prima classe. 3. (Come per la classe precedente). 4. Episodi del Vecchio Testamento.

Classe 3ª elementare: 1. (Come per la classe precedente). 2. (Come per la classe precedente). 3. Ciclo di brevi lezioni sul « Pater ». 4. La vita di Gesù

Classe 4ª elementare: 1. Preghiera quotidiana. Richiami al programma svolto nelle classi precedenti. 2. Letture storiche di religione cattolica, con riguardo alla tradizione agiografica locale. 3. Lezioni sui Comandamenti. 4. Poesie religiose che valgano a illuminare lo studio della religione fatto durante l'anno. 5. Qualche canto gregoriano, scelto fra i più tradizionali, di facile esecuzione.

Classe 5ª elementare: 1. Preghiera quotidiana. Richiami al programma svolto nella classe precedente. 2. I grandi santi italiani. 3. Principî della vita religiosa e del culto. 4. Sacramenti e riti secondo la prassi cattolica. Poesie religiose. 5. (Come per la classe precedente).

Classi superiori alla 6ª: 1. Letture di grandi libri popolari di educazione religiosa (per es. Fabiola), di classici italiani della religione (sopratutto Manzoni). 2. Canti, come al n. 5 delle classi 4ª e 5ª.

Seguono le « Prescrizioni didattiche e norme varie per l'insegnamento della Religione »:

1. L'insegnamento di religione si informi allo spirito che anima l'opera di Alessandro Manzoni, in tutto l'insegnamento dalla prima all'ultima classe. Amore e timore filiale, non servile terrore; il senso del divino e della Provvidenza sia acceso nei cuori sopratutto con la contemplazione dell'armonia delle cose e della vita morale, non tanto per aforismi e per regole, quanto rappresentata in grandi e umili figure di credenti (si pensi al Cardinale Federico e a Lucia).

2. Quando l'insegnamento in discorso non sia affidato, per date classi, ai rispettivi maestri, le ore di religione siano distribuite in modo che l'incaricato di esso insegnamento possa occuparsi delle singole classi con opportuni intervalli; evitandosi l'affollarsi delle lezioni in giorni consecutivi.

3. Nelle scuole isolate a classi riunite, o monoclassi, sarà incaricato dell'insegnamento religioso, qualora ne esprima il desiderio e sia riconosciuto idoneo, l'insegnante stesso della classe.

Nelle scuole a tre classi sarà incaricato, qualora ne esprima il desiderio e sia riconosciuto idoneo all'insegnamento religioso, un maestro per tutte e tre le classi.

Nelle scuole con più di tre classi sarà incaricato, qualora ne esprima il desiderio e sia riconosciuto idoneo all'insegnamento religioso, un maestro per ogni gruppo di tre classi parallele o dello stesso grado (per esempio tre prime classi; ovvero 1ª, 2ª e 3ª classe; 4ª classe e successive). Il Direttore didattico provvederà affinchè alla stessa persona - tranne casi di forza maggiore - non sia affidato l'insegnamento di religione in più di tre classi.

Nelle ore in cui un maestro sarà impegnato nell'insegnamento religioso, in una classe diversa dalla sua, il maestro di questa intratterrà gli scolari del maestro di religione con ginnastica e giuochi, ovvero con occupazioni ricreative.

Quando i maestri riconosciuti idonei, che richiedano l'incarico di insegnare religione, siano in numero superiore a quello che occorra, si preferirà il più giovane.

4. Il R. Direttore didattico, e, dove manchi il titolare della direzione didattica, il R. Ispettore scolastico, conferirà personalmente con l'Autorità re-

ligiosa più elevata nell'Ambito del Circolo didattico, per definire la scelta degli insegnanti di religione, ed invierà al R. Provveditore l'elenco di essi, firmato da lui e dalla suddetta Autorità, con significato di parere favorevole alla scelta fatta.

Più precise disposizioni porta la seguente

Ordinanza 10 gennaio 1924. — Art. 1. - L'insegnamento religioso è impartito normalmente all'inizio delle lezioni e in due giorni non consecutivi della settimana, per la durata complessiva di un'ora nelle classi del grado preparatorio, di un'ora e mezzo nelle classi 1ª e 2ª e di due ore nelle altre classi.

È consentito che nel grado inferiore delle scuole elementari in zone alloglotte tale insegnamento sia dato nella lingua localmente usata.

Nelle scuole delle zone mistilingui l'autorità scolastica curerà che tutti gli alunni del grado inferiore ripartiti secondo il bisogno in separati gruppi, abbiano l'insegnamento stesso nella propria lingua materna.

Art. 2. - L'insegnamento della religione è affidato ai maestri secondo le prescrizioni dell'ordinanza ministeriale 11 novembre 1923; solo quando non sia possibile di provvedere nei modi indicati da tale ordinanza, l'insegnamento è affidato a persona estranea alla scuola.

Fino a nuova disposizione, nelle scuole dei territori annessi con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1923, n. 1778, ove nulla osti per quanto riguarda l'attitudine didattica e le qualità morali potranno continuare ad impartire l'insegnamento religioso le persone che ne avevano l'incarico a norma delle disposizioni vigenti anteriormente al decreto 1° ottobre 1923, n. 2185.

Art. 3. - Ogni anno prima dell'inizio delle lezioni il Direttore didattico e, dove manchi il titolare della direzione didattica, il R. Ispettore scolastico conferisce personalmente con l'autorità ecclesiastica più elevata nell'ambito del circolo didattico, per definire la scelta degli insegnanti di religione, ed invia al R. Provveditore agli studi l'elenco di essi, firmato da lui e dalla suddetta autorità, con significato di parere favorevole alla scelta fatta.

Il R. Provveditore agli studi, riconosciuta la idoneità dei maestri di cui all'elenco predetto, affida agli stessi l'insegnamento di una o più classi elementari ai sensi dei numeri 2 e 3 delle prescrizioni didattiche e norme varie per l'insegnamento della religione, contenute nell'ordinanza ministeriale 11 novembre 1923.

Art. 4. - In difetto d'insegnanti idonei, il Direttore didattico invia al R. Provveditore agli studi un elenco di persone che si dichiarano disposte ad impartire l'insegnamento religioso e per le quali, nei modi indicati all'articolo precedente, si sia favorevolmente espressa l'autorità ecclesiastica predetta.

Il R. Provveditore agli studi, sentito il Consiglio scolastico, procede alle dichiarazioni di idoneità e agli incarichi.

Art. 5. - I genitori o gli esercenti la patria potestà che intendono provvedere direttamente all'istruzione religiosa dei loro fanciulli sono tenuti a farne dichiarazione scritta al Direttore didattico, indicando in che modo vi

provvederanno. Il Direttore didattico senz'altro autorizzerà l'alunno ad intervenire a scuola dopo il tempo riservato all'insegnamento speciale, e terrà conto delle dichiarazioni ricevute per le annotazioni che devono figurare nei certificati di studio.

Art. 6. – Nei territori di popolazione acattolica è consentito l'uso dei locali scolastici ai rappresentanti delle comunità incaricate dalle famiglie di impartire l'insegnamento religioso ai fanciulli.

Nei territori dove siano, a giudizio dell'autorità scolastica, apprezzabili nuclei di non cattolici è ugualmente concesso, ma in orario diverso da quello stabilito per l'insegnamento religioso ai cattolici, l'uso dei locali scolastici ai rappresentanti delle comunità anzidette, semprechè il R. Provveditore riconosca in loro le qualità didattiche e morali necessarie.

In ambedue i casi i detti rappresentanti debbono esibire al Direttore didattico apposita dichiarazione da cui risulti l'incarico avuto dai padri degli alunni o dagli esercenti la patria potestà.

A sua illustrazione giova anche riportare la contemporanea

Circolare. – Con ordinanza in corso di stampa, che ha valore di regolamento, il Ministero ha disciplinato l'insegnamento della religione, che col decreto Reale 1° ottobre 1923, n. 2185, è entrato a far parte delle materie obbligatorie nelle scuole elementari.

È però necessario dare qualche chiarimento per far tacere preoccupazioni ingiustificate, e dare alla nuova disciplina della scuola pei fanciulli l'alta serenità cui il Ministero la vuole informata.

L'insegnamento di religione all'infanzia è garenzia della serietà di pensiero della futura generazione. Solo chi ha la coscienza di un assoluto valore dà un senso alla vita individuale, e rispetta in sè stesso e negli altri quello stesso ideale al quale il suo spirito aderisce. Il divino della religione è una posizione dell'assoluto che rivela al fanciullo immediatamente i suoi doveri di uomo; il divino come è concepito e realizzato dal cristianesimo, è la parola divina che pone l'uomo di fronte a sè stesso, la parola che dal di dentro ammonisce e testimonia all'uomo la sua umanità più vera, la quale, non è fatta di cose numerabili e utilizzabili, non vive nel tempo; non è sottoposta alla vicenda dei casi o al capriccio del sentimento individuale, ma *ab aeterno*, guida ed incuora l'umanità.

Perciò civiltà è sinonimo di cristianesimo; chè nessuna fede concepisce così *umanamente* il divino; e nessuno, senza il cristianesimo, sentirebbe la fede soprattutto come *amor Dei*, paternità ed intimità dell'infinito per il finito, dell'eterno per l'individuo, di Dio per ogni singola creatura; e come gratitudine, altresì, del figlio per il Padre ispiratore e correttore, adorato, anche se severo.

Qualunque sarà la elaborazione che riceverà la fede del fanciullo nel corso dei suoi studi e di tutta la sua vita, quel calore di fede prima, che è tutta esempio e presenza dello spirito del Fondatore e Maestro (il quale è anche la più alta idealizzazione dell'infanzia, come Gesù fanciullo, assertore del Padre, e come Redentore che chiama a sè i pargoli, elettissimi fra i discepoli); quel calore di fede prima, dico, non potrà cancellarsi, se l'inse-

gnamento dato nella scuola elementare saprà mantenere la schiettezza dell'insegnamento materno.

Non dunque arido dottrinarismo, non meccanico formalismo, ma poesia e quasi canto della fede si desidera nella scuola dei fanciulli, pur volendosi che l'insegnamento, nelle ore appositamente destinate alla religione, valga altresì come sufficiente *informazione* dottrinale e storica (quanta e quale però è possibile per un fanciullo), della fede dei padri, che è, per l'Italia, la fede cattolica.

Chi non è cattolico non deve però sentire offesa la fede dei suoi; e gli scolari cui la famiglia stessa vuol provvedere, indipendentemente dalla scuola, devono poter essere esenti dall'insegnamento speciale che la scuola impartisce.

Questa disposizione dice chiaramente ad ogni uomo onesto, che, se è vero che lo spirito religioso deve informare di sè *tutto* l'insegnamento anche nelle ore non specificamente assegnate alla religione, non è meno vero che fuori di tali ore ogni riferimento alla religione deve essere tale, che gli uomini di qualsiasi fede, debbano gradirlo. La breve preghiera, che sarà di tutti gli scolari; le letture del libro di testo celebranti eroi e martiri della fede e apostoli del bene; i cenni storici occasionali concernenti la civiltà, in quanto informata alla fede, debbono essere sempre tali che ogni animo serio debba inchinarsi, riconoscendoli di alto ed universale valore educativo, qualunque sia la particolare credenza o il particolare punto di vista dei non cattolici, che si valgono, come è diritto di tutti i cittadini, delle pubbliche scuole.

È quasi inutile dire, e pure dirlo bisogna, che l'insegnamento religioso, tanto nelle ore speciali che nei riferimenti occasionali durante le altre lezioni, deve essere privo di qualsiasi tono polemico.

La polemica spetta ad altra età che non a quella degli scolari; ad altro mondo che non a quello della scuola.

Qui è il mondo della fede ingenua; mondo di valori affermati positivamente, non per negazioni; per il divino esempio dei massimi testimoni dell'ardore cristiano, non per diatribe contro altre fedi. Ciò chiarito, è opportuno toccare un altro punto essenziale del problema: la *preparazione del maestro.*

Quando si parla di capacità e di idoneità in chi deve impartire l'insegnamento di religione, non si deve far riferimento a titoli, cioè a cultura accertata in forme specifiche, con diplomi o altro. L'idoneità è sempre presunta quando insegnanti che sono stati giudicati buoni dichiarino cordialmente e sinceramente di aderire all'indirizzo indicato dai programmi di religione, sentendo la necessità di instillare nei giovani cuori la fede che anima e sorregge la loro stessa attività di uomini e di educatori.

Il resto verrà da sè. Buoni testi si vanno producendo; una severa Commissione, da un punto di vista didattico e letterario, vaglierà quelli che già esistono e che hanno già l'autorizzazione competente per rispetto alla dottrina; corsi di libero tirocinio per i maestri attualmente in servizio si vanno organizzando in varie città, per incitamento dei Provveditori, o per iniziativa di singole scuole e con la partecipazione di venerandi uomini di Chiesa; corsi non seguiti da esami, non fatti per rilasciar titoli; veri e propri liberi con-

vivii spirituali, nei quali si leggono e si commentano quelle stesse pagine che si reputano convenienti ai fanciulli; eccellenti libri per una più larga cultura dei maestri saranno suggeriti o donati alle biblioteche magistrali e popolari; riviste didattiche, di grande tiratura, dedicano speciali rubriche all'insegnamento di religione; artisti egregi lavorano per arricchire di qualche bel quadro di soggetto religioso le pareti delle scuole; industriali esperti preparano economiche riproduzioni per le scuole di opere d'arte insigni. Nulla c'è dunque da prescrivere in questo campo: il Ministero rifugge dal meccanizzare e dal regolamentare la preparazione dei maestri, al fine di identificare, per bollature e titoli, gli « idonei ».

Il Ministero muove dalla certezza che il maestro che dice « presente » al suo Direttore, il quale richiede quali degli insegnanti desiderino impartire religione, sia, prima di tutto, un galantuomo, che dice la verità. Se si offre, è segno che ha una preparazione e vuole migliorarla; è segno che si impegna a fare utili letture; è segno che ha meditato e vuol meditare ancora sul problema didattico della religione, nuovo per la scuola, ma non nuovo per lui che avrà insegnato religione ai figliuoli, o ai fratellini, o agli stessi scolari, malgrado il silenzio dei vecchi programmi che volevano la scuola *neutra*, cioè *nulla*.

Roma, 5 gennaio 1924.

Il Ministro: GENTILE.

CRONACA ECCLESIASTICA

Atti particolari del Sommo Pontefice. — Con decreti della S. C. dei Religiosi il S. Padre ha approvato definitivamente le Costituzioni dell'Istituto dei Fratelli delle Scuole Cristiane di s. Gabriele, dell'Istituto dei Preti del Sacro Cuor di Gesù, dei Fratelli di s. Vincenzo di Paola, e delle Suore di Maria Ausiliatrice; ha approvato per un settennio di esperimento quelle delle Terziarie francescane dell'Immacolata di Olmutz e della Presentazione di M. SS. di Monte Loreto di Dubuque.

Con Breve dell'11 dicembre 1923 è stata eretta in basilica minore la chiesa parrocchiale di Marija Bistrica nella diocesi di Zagabria in Croazia.

Con decreto della S. C. di Propaganda Fide in data 10 luglio 1923 il Collegio della Consolata in Torino è stato eretto in Collegio internazionale per le Missioni estere [*A. A. S.*, XV, 591].

Lettere pontificie. — Sono state pubblicate fra le altre le seguenti lettere inviate dal S. Padre: *7 luglio 1923:* Al P. Lepicier, lodandolo per la sua opera sui quattro evangeli, *Diatessaron*, di cui dice: « Non solo hai or- « dinato in un sol corpo sul modello di egregi autori le quattro narrazioni « evangeliche in guisa da farne un armonico e completo testo, ma ancora hai « aggiunta a spiegazione della narrazione tanta copia di annotazioni desunte

« dai SS. Padri e da sceltissimi interpreti antichi o recenti, da abbracciare « nel tuo libro come in un sol colpo tutto quello che è necessario e opportuno « conoscere circa i singoli punti della vita, della dottrina e dei precetti del « Redentore. E inoltre hai sì bene ordinato tali note e spiegazioni da farne « lettura gratissima sia per la privata meditazione, sia per la pubblica pre- « dicazione » [*A. A. S.*, XV, 536]. *11 id.*: A mons. G. Rumeau, vescovo di Angers pel suo L sacerdotale e XXV episcopale (ib. 495). *14 id.*: A monsignore A. F. Leynaud, arciv. di Algeri, sul Concilio provinciale (p. 496). *15 id.*: Al card. Lafontaine e vescovi del Veneto pel prossimo Concilio provinciale (p. 497). *20 id.*: Al card. Nasalli-Rocca arciv. di Bologna inviandolo a presiedere come Legato pontificio alle feste centenarie di Pio VII in Cesena (ib. 498). *21 id.*: A mons. E. Przezdziecki vesc. di Podlachia per il Sinodo diocesano (ib. 499). *25 id.*: All'em. card. Mercier, arciv. di Malines per il Congresso missionario da tenersi a Lovanio (p. 500). *5 agosto*: Al rev. G. Allamano, rettore del Santuario e delle Opere della Consolata in Torino per il L di sacerdozio (p. 501). *10 id.*: All'em. card. De Lai incaricandolo di presiedere come Legato pontificio il VII Congresso eucaristico nazionale italiano in Genova (p. 503). *13 id.*: A mons. L. Marelli, vesc. di Bergamo per il Sinodo diocesano e per le feste in onore del patrono s. Alessandro (p. 505). *15 id.*: All'em. card. Gasquet, diac. di S. Maria in Portico per il XIV centenario dalla apparizione della imagine della B. V. onorata sotto tal titolo nella chiesa detta ora di Santa Maria in Campitelli (ib. 506). *id.*: All'em. cardinale Laurenti mandato qual Legato al Congresso regionale eucaristico di Sassari (p. 508). *16 id.*: All'em. card. Bisleti circa il Congresso eucaristico di Udine (p. 509). *23 id.*: Alla principessa Radziwill che costruì a sue spese il tempio del S. Cuore di Gesù nel suburbio di Varsavia (ib. 510). *27 id.*: A mons. Elia Huayek, patriarca maronita d'Antiochia, pel suo XXV di patriarcato (ib. 510). *29 settembre*: A mons. G. Latty, arciv. di Avignone, concedendo speciali facoltà liturgiche e indulgenze pel triduo solenne in onore di S. Tommaso, da tenersi in quella città in cui l'Angelico fu canonizzato (ib. 537). *30 id.*: A S. E. Efrem Rahmani, patr. siro di Antiochia nel XXV anniversario del patriarcato, esaltandone i meriti pel cattolicismo e per la patria, ma anche le insigni scoperte da lui fatte nel campo della patrologia siriaca (p. 538). *1 ottobre*: A mons. E. Moeller, arciv. di Cincinnati, negli Stati Uniti, per la inaugurazione del Seminario maggiore, compiuta nelle feste centenarie dell'erezione della diocesi. *2 id.*: A mons Agostino Fischer-Colbrie, vesc. di Kassau, pel suo LXX genetliaco (ib. 540).

Cause di Beatificazione. — Sono stati pubblicati i seguenti decreti della S. C. dei Riti: *27 giugno 1923*: Introduzione della causa della S. d. D. *Maria Poussepin*, fondatrice delle Suore di Carità della Presentazione di M. Vergine, di Tours, nata il 14 ottobre 1653, ascritta al terz'Ordine domenicano, e morta nonagenaria. Postulatore della causa mons. Hertzog (p. 470). *25 luglio*: Introduzione della causa della ven. S. d. D. *Maria Assunta Pallotta*, nata a Force, dioc. di Montalto, il 29 agosto 1878, entrata a 20 anni nell'Istituto delle Francescane Missionarie di Maria, partita nel 1904 per le missioni dello Scian-si in Cina e morta appena un anno dopo nel villaggio di Tung-eul-Keu. Postu-

latore il R. P. Antonio M. Santarelli O. F. M. (ib. 476). *11 novembre.* Eroicità delle virtù della ven. *M. Bernardetta Soubirous*, celeberrima per le apparizioni di Lourdes, entrata poi tra le Suore della carità e istruzione cristiana di Nevers, in Lourdes medesima (p. 592). *14 id.*: Introduzione della causa della S. d. D. *Maria Teresa de Lamourous*, nata in Bursac (Bordeaux) il 10 novembre 1754, discepola della ven. G. Chaminade, fondatrice delle Suore di misericordia dette del Buon Pastore per la redenzione delle cadute, opera che lo stesso Napoleone ammirava come provvidenziale, e defunta il 14 settembre 1836. Postulatore il P. A. Subiger dei Marianisti (vol. XVI, p. 57). *6 gennaio 1924*: Approvazione dei miracoli della *B. M. Maddalena Postel.* In questo decreto si tratta la questione giuridica sul valore delle perizie, e si risolve che il giudice è libero di ammettere o no il parere anche dei periti *d'ufficio*, finchè non sia raggiunta l'evidenza obiettiva « ut suam sententiam « profanis etiam medicaeque aut chirurgicae artis imperitis hominibus pro« bare et suadere valuerint eorumque firmiter inducere in animum »; i miracoli operati a intercessione della Postel sono la guarigione da una cheratite ulcerosa e recidiva con sparizione anche del leucoma, e da una ernia cerebrale, entrambe istantanee e perfette (ib. 61).

Inoltre sono state tenute Congregazioni per discutere: la ripresa della causa di *canonizzazione* della B. Teresa del Bambin Gesù, carmelitana scalza di Lisieux (23 luglio); il dubbio sui nuovi miracoli attribuiti alla B. Maria Maddalena Postel; id. sui miracoli del B. Pietro Canisio e della B. Giovanna de Lestonnac (11 dicembre). Sono anche da segnalarsi le Congregazioni *antipreparatorie*: circa i miracoli del ven. Bartolomeo dal Monte (17 luglio); circa l'eroicità delle virtù della ven. Lucia Filippini, fondatrice delle omonime Maestre Pie (14 agosto); circa i miracoli del ven. Vincenzo M. Strambi, Passionista, vescovo di Macerata e Tolentino (20 novembre); circa il martirio della S. d. D. Ifigenia da s. Matteo e compagne, uccise in Orange nel 1794 (18 dicembre); nonchè la *preparatoria* sui miracoli del ven. Antonio M. Gianelli, vesc. di Bobbio, e fondatore delle Figlie di M. V. dell'Orto (15 gennaio 1924); e l'*Ordinaria* circa la revisione degli scritti del S. d. D. Francesco da Picciano, laico O. F. M. (25 luglio), e sui processi circa il martirio del sac. Natale Pinot, del sac. Michele Abba Ghebré dei Signori della Missione, circa l'introduzione della causa della S. d. D. Paola Elisabetta Cerioli, fondatrice dell'Istituto della S. Famiglia di Bergamo; e circa il non-culto per la S. d. D. Maria Assunta Pallotta (11 dicembre 1923).

Circoscrizione ecclesiastica. — Mediante la costituzione apostolica *Inter praecipuas*, dell'11 giugno 1923 è stata eretta a metropolitana la diocesi di Merida nel Venezuela, assegnandole per suffraganee la diocesi di Zulia e S. Cristobal, tutt' e tre sottratte alla giurisdizione di Caracas. Al nuovo arcivescovo Antonio Raimondo de Silva è stato concesso subito il Pallio, senza attendere il Concistoro, volendo così il S. P. contrassegnare il di lui cinquantesimo sacerdotale nel mese di settembre (*A. A. S.*, XV, 533). Con semplice decreto della S. C. Concistoriale (25 ottobre 1923), in esecuzione del concordato lettone, la sede di Riga è stata restituita in arcidiocesi [ib. 585]. Con Breve apostolico *Quo christiani gregis* del 12 dicembre dal vicariato apostolico del-

l'Hu-pé orientale in Cina sono state create tre nuove prefetture apostoliche: quella di *Wuchang*, affidata ai Minori degli Stati Uniti; quella di *Hanyang*, affidata alla società irlandese di S. Colombano per le missioni estere; e quella di *Puchi*, affidata al clero secolare indigeno; il resto del vicariato dell'Hu-pé orientale si chiamerà d'ora in poi Vicariato Apostolico di *Hankow*, dalla città capoluogo [XVI, 35]; con altro breve *Quae catholica*, dell'11 id., la prefettura dello Zululand, accresciuta di alcuni territori prima spettanti al Natal, è stata eretta in vicariato apostolico col nuovo nome di *Eshowe* [A. 34].

Sono stati rettificati i confini fra le diocesi di Curityba e Botucatu, e fra quelle di Marianna e Bellohorizonte nel Brasile [A. XV, 450 s.]; id. tra quelle di Palermo e Monreale: Palermo perde le contrade Borgo Molara, Oliodilino, Corso Calatafimi (dalle due Venelle alla Rocca) e Malpasso unite alla parrocchia monrealese della Rocca; mentre la contrada di Pietratagliata passa alla parrocchia di Mezzomonreale nella diocesi di Palermo [A. XVI, 25]. Al vescovo di Münster in Westfalia è stata confermata la giurisdizione sul ducato di Oldenburg anche quanto alla parte settentrionale [A. 449].

L'Arcivescovo di Yucatan ha designato per gli appelli l'Ordinario del Messico.

La sede della diocesi di Alton negli Stati Uniti è stata trasferita a Sprinfield nell'Illinois, dalla quale avrà pure nuova denominazione anche il vescovo.

Con decreto della S. C. degli Affari ecclesiastici straordinari del 30 ottobre 1923 anche la diocesi di Macao è stata sottomessa al delegato apostolico di Cina.

Nuovi Vescovi. — Dopo l'ultimo Concistoro sono stati nominati: monsignor Davide Keane, vescovo di *Limerick* in Irlanda; mons. Antonio Malan, vescovo della nuova diocesi di *Petrolina* nel Brasile; è stato anche designato ad arcivescovo di *Genova* mons. Francesco Sidoli, ora vescovo di Rieti. All'E.mo Card. Ascalesi è stata affidata l'amministrazione dell'arcidiocesi di *Napoli*.

Nomine Pontificie. — Registriamo cronologicamente: Il P. Felice M. Cappello S. I., *Consultore della S. C. dei Sacramenti*; mons. vescovo Giulio Serafini, *Consultore della S. C. per la Chiesa Orientale*; il Card. Ehrle, *Membro della S. C. degli Affari ecclesiastici straordinari*; mons. Domenico Baruzzi, nostro egregio collaboratore, *Prelato Referendario della Segnatura*; mons. Raffaello Carlo Rossi, ora arcivescovo di Tessalonica, *Assessore della S. C. Concistoriale*; mons. vescovo Giulio Serafini, *Segretario della S. C. del Concilio*; p. Alfonso Langlais O. P. *Consultore della S. C. Concistoriale*; mons. Domenico Spolverini, *Canonista della S. Penitenzieria*; mons. Alfonso Greco, p. Enrico Le Floch, don Placido de Meester, p. Romualdo Souarn, p. Michele D'Herbigny S. I. *Consultori della S. C. per la Chiesa Orientale*; i pp. Vittorio da Sestri Ponente, Capp., Stefano Ignudi, Min. Conv., Antonino Franco, Carm., Antonio Da Coste, C. SS. RR., *Consultori della S. C. dei Riti*; p. Giuseppe Gauderon, *Consultore della S. C. dei Religiosi*; il card. Galli, *Membro della S. C. degli Affari ecclesiastici straordinari*; il card. Sincero, *Membro della S. C. dei Religiosi*; p. Guglielmo da S. Alberto, Carm. Sc., *Consultore della*

S. C. di Propaganda; i monsignori Silvio Fagiolo e Giuseppe Florczak, *Consultori della S. C. Congregazione dei Sacramenti*; mons. Federico Cattani-Amadori, *Segretario della Segnatura*; mons. Giuseppe Bruno, *Segretario della Commissione interpr. del Codice.*

Necrologio. — Mons. Emanuele Virgilio, vesc. di *Ogliastra*; mons. Agostino Cattaneo, vesc. di *Guastalla*; mons. Angelo Petrelli, vesc. di *Venosa*; mons. Amedeo Crooy, vesc. di *Tournai*; mons. Pietro Zanolini, vesc. di *Lodi*; mons. Tommaso O'Dea, vesc. di *Galway*; mons. Giovanni Gallagher, vesc. di *Goulburn*; mons. Luigi Boschi, vesc. di *Ripatransone*; mons. Vincenzo Bacchi, vesc. di *Faenza.*

RETTIFICA

*A pag. 308 dell'anno scorso (ottobre), discorrendosi dell'indulgenza di altare privilegiato per gli agonizzanti, affermammo al n. 2°, su la scorta dell'*Ami du Clergé *(4 octobre 1923, p. 630) «che questa indulgenza non può applicarsi che* « a una sola *anima per ogni Messa (S. C. Ind. 28 iulii 1840) potendo benis-* « *simo* lasciarsi alla divina volontà *di determinarla ». Ma ci si fa osservare che il decreto citato della S. C. Ind. 28 iulii 1840 (e lo stesso dicasi del decreto 1 iunii 1880 ad III) non parla che della indulgenza* pro defunctis. - *È vero che l'*Ami du Clergé *aggiunge: « Ceci, par analogie, s'applique* évidemment *« a l'autel privilegié pour les vivants. (S. C. des Ind. 29 février 1864; « 19 juin 1880 ad II;* Viennen in Austria, *19 decembris 1885; S. Penitencerie, « 6 juillet 1917) ». E anche il Noldin,* De sacram., *ed. XIV, p. 377, la pensa così. Si oppone però che l'analogia nel caso, non può valere, non essendo ammissibile che il Sommo Pontefice, alla cui positiva volontà è affidato il* thesaurus Ecclesiae *delle indulgenze, lasci* indeterminato *nel concederle il soggetto che* le lucri, *per « modum iurisdictionis », in guisa da dover la divina volontà supplire tale determinazione. Pertanto la risposta del S. Officio nel decreto 9 novembris 1922: « Utrum celebrans pro pluribus agonizantibus determinare « debeat cui applicet Indulgentiam plenariam. - R.* Negative *» deve interpretarsi nel senso che a* tutti *quei « plures agonizantes », che sono nelle volute condizioni, si applichi nel caso l'indulgenza plenaria (Cfr. S. Thom., in* IV Sent., *dist. 15 ad 3 q. 2 e* votum Consultoris, *in citato decr. 28 iulii 1840 presso il* Canon. contemp. *III, 460 s.) e che pertanto nessun'altra determinazione sia necessaria.*

Imprimatur: Fr. Albertus Lepidi O. P., S. P. Ap. Magister.
Imprimatur: ✝ Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Antonio Gentili, *Gerente responsabile.*

Roma, Tipografia del Senato del dott. Giovanni Bardi - Via della Dogana Vecchia 27.